

## LA CRIMINOLOGIA E I SUOI RAPPORTI CON LE DISCIPLINE GIURIDICHE E SOCIALI (\*)

### 1. — *Il campo d'indagine e gl'interessi di studio della criminologia*

Il fiorire degli studi criminologici in tutti i paesi del mondo è attestato non solo dal continuo arricchimento della letteratura dottrinale, ma anche dal fervore delle ricerche intraprese negli ultimi anni nei vari campi che attengono alla prevenzione della delinquenza ed allo studio dell'antisocialità in genere (1). Il discorso diventa sempre più ampio e serrato e va affondando le radici nelle discipline che possono dirsi complementari (senza per altro l'intento di stabilire gerarchie reciproche); ciò comporta il pericolo di commistioni di argomenti e di confusioni di idee e rende opportuno effettuare ogni tanto delle verifiche negli sviluppi delle teorie e nella formulazione di programmi d'indagine, al fine di prevenire infiltrazioni, tracimature e insabbiamenti e di mantener limpido il fluire dei nostri studi, non solo per esigenze dogmatiche, ma anche per motivi pratici afferenti alla politica criminale.

Per chiarezza di linguaggio, desideriamo precisare fin dall'inizio che, nel parlare di «criminologia», intendiamo riferirci alla portata più ampia del termine accolta da illustri autori del passato e del presente, che raggruppa nella relativa nozione tutto l'insieme degli studi (2) concernenti la descrizione, l'eziologia ed il trattamento tera-

---

(\*) In *Scuola positiva* 1970, pp. 497 ss.

(1) Cfr. *Criminalité et développement*, parte II; *L'organisation de la recherche en vue d'arrêter une politique de défense sociale*, rapporto presentato dal Centro Naz. di prevenzione e difesa sociale per il IV Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del delitto e il trattamento dei delinquenti, Kyoto, agosto 1970.

(2) Il termine «criminologia» è usato da circa un secolo, sia pur con vedute più o meno ampie e precise circa il relativo campo di studi. Fra gli altri, hanno pubblicato note opere recanti appunto il titolo «Criminologia» A. NICERORO, R. GAROFALO, F. EXNER, G. INGENIEROS, O. KINBERG, W. LANER, E. MEZGER, D. TAFT, e R. ENGLAND. Altri hanno preferito definire autonomamente singoli settori d'indagine, creando soprattutto il dualismo fra «antropologia criminale» e «sociologia criminale», o definire la materia di studio in relazione all'indirizzo metodologico, come è avvenuto soprattutto per la «criminologia clinica» (cfr. B. DI TULLIO, *Ecole de criminologie clinique: finalités et programme*, Roma, tip. Mantellate; DI TULLIO, *Principi di criminologia clinica e psichiatria forense*, Roma, ed. Ist. Medicina Sociale).

peutico della delinquenza e degli altri comportamenti devianti, considerati come fenomeni individuali, e cerca di affrontare i vari problemi in maniera multidisciplinare e interdisciplinare (3). L'ambito della criminologia, a nostro modesto avviso, va esaminato non tanto in relazione ai fatti che ne formano oggetto ed ai metodi d'indagine — che sono tuttora mutuati da altre discipline, anche se con forme molto interessanti di coordinamento fra esse —, ma soprattutto in relazione agli interessi di studio che ne sono a base, allo scopo di definire con nitidezza di contorni il campo d'azione della nostra materia ed i suoi rapporti con i vari rami dello scibile. Si tratta, cioè, di dare ad essa un buon inquadramento razionale, identificandone gli obiettivi ed i confini attraverso una precisa «epistemologia»: termine che sta avendo oggi molta fortuna nella definizione dell'essenza delle singole scienze ed è stato usato recentemente anche a proposito della criminologia (4). A nostro modo di vedere, il criterio più importante da seguire a tal fine è quello di individuare il campo d'indagine della nostra disciplina e gl'interessi scientifici che ispirano gli studiosi di essa. La nozione di «campo d'indagine» è opportunamente delineata dall'Abbagnano (5), il quale si sofferma soprattutto sulla possibilità di soddisfare specifici interessi conoscitivi con l'uso di strumenti scientifici idonei a tale funzione. In questa prospettiva, riteniamo necessario esaminare anzitutto quali sono gl'interessi del criminologo, in secondo luogo quali sono i mezzi di cui egli può disporre allo stato delle cognizioni umane e delle tecniche d'investigazione, che possono essere elaborate giusta i progressi delle discipline a cui la criminologia si appoggia, e specialmente le scienze biologiche, la psicologia, la sociologia e il diritto. Non basta riferirsi ai «fatti» per designare il campo d'indagine, poiché da essi non si può trarre un indice sicuro per definire gli oggetti di studio. I medesimi fatti possono ben essere analizzati e valutati in nome di discipline diverse, con obiettivi distinti e con i metodi propri di ciascuna: ad esempio, un certo avvenimento del passato (diciamo, a caso, i traffici della Compagnia delle Indie) può essere esaminato dai punti di vista storico, politico, sociologico e giuridico, a seconda degli aspetti che interessano lo studioso. L'indagine criminologica investe dei fatti umani che si prestano anche ad altri tipi di studi: soprattutto a quelli di diritto penale e di sociologia generale, per l'interazione che possono esercitare nella dinamica delle «forze sociali». Quel che rappresenta il comune

---

(3) Cfr. F. FERRACUTI, *La coordination des recherches interdisciplinaires en criminologie*, rapporto al VI Congresso Internazionale di Criminologia, Madrid, settembre 1970.

(4) L'epistemologia della nostra disciplina ha formato oggetto di uno dei temi del predetto VI Congresso Int. di Criminologia. Cfr. il rapporto italiano, apprestato da G. CANEPA.

(5) *Problemi di sociologia*, capo I, pag. 13; capo II, pag. 32.

denominatore negli studi criminologici è la somma degli interessi di coloro che vi si dedicano e, attraverso un sentire ed un linguaggio comuni, hanno creato una *ratio* unica, la quale finisce per transcendere le vedute e le finalità dei singoli e rappresenta un nucleo intorno al quale gravitano le ricerche e l'evoluzione dommatica, intesa a cogliere principi sistematici e canoni operativi nell'accertamento dell'eziologia criminale e nella messa a punto di opportune tecniche di trattamento individuale e generale. Occorre all'uopo tener conto della tradizione che si è andata formando, prima nello sviluppo delle teorie e poi nella programmazione delle ricerche, in ordine alla scelta degli oggetti d'indagine ed all'inquadramento razionale di essi in una sola architettura ideale; e conviene fare riferimento, a scopo di verifica e di documentazione, non solo alla letteratura in materia, ma anche alle associazioni scientifiche (6) che raggruppano gran parte degli studiosi. Dal riscontro globale degli obiettivi perseguiti dalle più apprezzate opere dottrinali e di ricerca e dei programmi di azione delle dette associazioni, nonché degli organismi nazionali ed internazionali (7) che si occupano della prevenzione della delinquenza e dell'antisocialità in genere, si può ricavare un «fondo comune» d'interessi e di idee, che esprime i valori di una ben individuata istituzione culturale (8). Si tratta di interessi pragmatici e scientifici strettamente collegati, i quali partono dalla constatazione degli effetti negativi che il comportamento criminoso e antisociale esercita nelle relazioni umane, per cercare di delimitarne i caratteri, di analizzarne i fattori causali e di trovare idonei rimedi per condizionarne gli sviluppi futuri.

Poiché però gl'interessi di studio molto frequentemente s'intersecano e si sovrappongono parzialmente, bisogna tener distinti i campi di indagine delle varie discipline con grande rigore concettuale. Non bisogna certamente ignorare l'esigenza dello spirito umano di raggruppare in un unico panorama tutte le conoscenze acquisite o accessibili, ma il problema generale dei rapporti fra le scienze porta il discorso dal livello epistemologico a quello gnoseologico e va affrontato, oggi come ieri, in termini filosofici (9). Gl'interessi del criminologo spesso si

---

(6) Ricordiamo in particolar modo: l'*Association Internationale de Droit Pénal*, la *Société Internationale de Criminologie*, la *Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire*, la *Société Internationale de Défense Sociale*, che godono di statuto consultivo dell'O.N.U. e spesso operano in collegamento fra loro.

(7) Nel campo nazionale, ci riferiamo particolarmente agli uffici ed istituti di studio creati in parecchi paesi dalle Amministrazioni statali (in Italia, nell'ambito del Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale per gl'Istituti di Prevenzione e Pena); in quello internazionale, gli organismi di alto livello costituiti sotto l'egida dell'O.N.U. e del Consiglio di Europa, e specialmente all'Istituto Internazionale di Ricerche per la Difesa Sociale U.N.S.D.R.I.) di Roma e al *Comité Européen pour les Problèmes Criminels (C.E.P.C.)* di Strasburgo.

(8) Cfr. ABBAGNANO, *op. cit.*, cap. V, pag. 56.

(9) Cfr. ABBAGNANO, *Op. cit.*, cap. I. L'idea di A. COMTE, di porre la sociologia al

affiancano a quelli del penalista, che non si appaga dello studio formale delle norme, ma nella storia delle istituzioni che hanno dato origine e sviluppo al diritto penale ricerca i fondamenti razionali e le funzioni del diritto di punire, ed a quelli del sociologo, il quale guarda alla criminalità come ad un atteggiamento più o meno inevitabile della vita sociale e mira ad inquadrarla nel gioco delle forze sociali (10). È questo che c'induce a trattare brevemente dei rapporti fra la criminologia e le scienze giuridiche e sociali, con l'intento di dare un contributo al regolamento dei rispettivi confini.

## 2. - *Criminologia e istituzioni giuridiche*

Il punto focale delle investigazioni criminologiche è costituito dal comportamento antisociale e l'esame della personalità deviante è giustificato dal fatto che il soggetto dei relativi accertamenti si sia reso autore di fatti previsti dalla legge come illeciti o abbia dimostrato di essere propenso a commetterli, con un grado notevole di probabilità. Proprio a costoro sono, infatti, rivolte le ricerche imperniate su indagini di personalità (11) e, se queste hanno talora per oggetto anche individui immuni da precedenti e da sospetti di tendenze antisociali, ciò è dovuto all'intento di trovare elementi di comparazione in via sperimentale. Del pari, la dottrina ha concentrato costantemente la propria attenzione sull'uomo delinquente (per ricordare il titolo di una notissima opera del Lombroso) o antisociale; e tali qualificazioni non possono essere adoperate se non nei confronti di quegli individui che abbiano dato manifestazioni di condotta suscettibili di essere definite «criminali» o «antisociali».

Tali definizioni implicano un giudizio di valore, il quale ha bisogno di essere circoscritto mediante limpidi criteri obiettivi. In senso sociologico può essere considerato «deviante» ogni comportamento che infrange le regole della comunità (12), ma, poiché tali regole sono di

---

centro delle scienze umane ha ormai fatto il suo tempo: cfr. R. ARON, *Les étapes de la pensée sociologique*, ed. Gallimard, pag. 96; G. GURVITCH, *Sociologia del diritto*, trad. italiana, ed. Comunità, pag. 19. Altra portata ha il concetto del «primato della sociologia», illustrato da F. FERRAROTTI, *Trattato di sociologia*, ed. UTET, pag. 517 e seg.

(10) Ci riferiamo alla concezione quasi fatalistica del DURKHEIM, *La divisione del lavoro sociale*, trad. italiana, ed. Comunità, della delinquenza come anomia sociale, avversata da G. TARDE, *L'opposition universelle*. Cfr. in proposito L. RADZINOVICZ, *Ideologia e criminalità*, trad. italiana, ed. Giuffrè.

(11) Cfr. il lavoro indicato nella nota 1), che accenna alle ricerche in corso e alle fonti che le riportano, fra le quali va ricordato in prima linea il *Bulletin des Recherches Criminologiques* del C.E.P.C. (cfr. nota 7).

(12) Cfr. A. COHEN, *Controllo sociale e comportamento deviante*, trad. italiana, ed. Il Mulino, Bologna.

vario genere (giuridiche, etiche, religiose, di educazione, di etichetta, oltre a quelle che governano comunità ristrette, quali le norme disciplinari e le sportive), occorre stabilire a quali di esse fare riferimento per qualificare un dato comportamento in termini di criminalità o di antisocialità. Ovviamente, non è il caso di richiamare le norme che riguardano comunità circoscritte, né quelle della buona educazione e dell'etichetta, e nemmeno quelle religiose che, a parte la pluralità delle religioni, sono indirizzate prevalentemente alla vita dello spirito, anche se condizionano ampiamente la condotta umana nei rapporti sociali. Maggiore rilevanza, ai fini della valutazione sociale, potrebbero avere le norme etiche, che rispondono al modo di sentire della maggioranza, modellato nelle istituzioni; ma esse, non avendo una precisa fonte normativa, sono rimesse alla libera formulazione e interpretazione individuale e non possono offrire perciò parametri precisi. Fra gli studiosi di criminologia, è *communis opinio* che le norme da tener presenti come criteri di valutazione debbano essere soltanto quelle giuridiche, e ciò non per una qualsiasi gerarchia ideale, ma per ragioni prevalentemente pratiche. Di queste, la principale è rappresentata dal bisogno di criteri sicuri nell'apprezzamento della condotta antisociale. Invero, il diritto presenta innanzi tutto quella certezza formale che deriva dalla enunciazione in testi scritti; ha una sua sostanziale razionalità, in quanto la produzione legislativa risponde ad una logica interna delle istituzioni da tutelare e a vedute programmatiche dei centri di potere; ha inoltre una struttura sistematica, dovuta sia alla tendenziale coerenza del legislatore sia alla tradizione dottrinale e giurisprudenziale, che fornisce quanto meno il tessuto connettivo all'ordinamento giuridico. Ma una ragione più profonda è da cogliere nel fatto che il diritto è sentito dalla coscienza collettiva — che è qualcosa di concreto e di percettibile, di cui bisogna tener conto nello studio dei comportamenti umani — come una istituzione essenziale, indispensabile per difendere la stessa esistenza della compagine sociale ed opera in essa allo stesso modo che lo spirito di conservazione nella psiche individuale. La sua forza è in quella «*opinio juris ac necessitatis*» che i giuristi romani ponevano a fondamento delle consuetudini osservate scrupolosamente dai cittadini. Per questa ragione i pubblici poteri si sono resi garanti del diritto in tutti i paesi civili ed hanno messo al servizio di esso ogni mezzo a loro disposizione, anzi hanno informato al diritto l'intera organizzazione statale (13). La sociologia del diritto, intesa ad esaminare le istituzioni giuridiche con spirito critico, mette in discussione i fattori che ne determinano la formazione e l'evoluzione,

---

(13) Per i rapporti fra diritto e stato, cfr. G. JELLINEK, *La dottrina generale dello Stato*, trad. italiana, curata da V. E. Orlando, ed. Giuffrè; cfr. pure H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello stato*, trad. italiana, ed. Giuffrè.

analizza le funzioni che esso svolge nel contesto sociale, cerca di coglierne gli elementi di crisi, ma non contesta la sostanziale necessità del diritto nella vita collettiva (14).

Le norme giuridiche, oltre a imporre precetti obbligatori, stabiliscono delle sanzioni per assicurarne l'osservanza. Il concetto di sanzioni, nel linguaggio giuridico, è molto ampio e comprende ogni genere di reazione dell'ordinamento nei confronti di una situazione antiggiuridica: dalle nullità comminate per l'inosservanza di forme prescritte (ad esempio, in materia di testamenti, altri negozi, atti processuali) all'imposizione di obbligazioni patrimoniali (come il risarcimento dei danni), alla limitazione di diritti (quali la patria potestà, l'elettorato), all'applicazione di misure limitative della libertà personale o della disponibilità dei beni (come le sanzioni pecuniarie e la confisca). Nella prospettiva sociologica, il concetto di sanzioni è ovviamente diverso, in quanto riguarda tutte le forme di reazione della collettività e dei gruppi verso un determinato comportamento o atteggiamento dell'individuo: esse vanno dalla riprovazione, più o meno vivace e diffusa, alla messa al bando ed alla punizione corporale (15). Fra le sanzioni giuridiche, le più gravi sono quelle penali, sorte storicamente come sostitutivi della vendetta pubblica a quella privata (16) e considerate in seguito come misura di ripristino dell'ordine violato o come misure di prevenzione della delinquenza; esse sono, o almeno dovrebbero essere, adoperate dalla legislazione a tutela di interessi della massima importanza, quali l'incolumità e la libertà dell'individuo, la pubblica fede, l'ordine pubblico, e quindi come rimedi intesi a prevenire quei comportamenti, positivi o negativi, che possono compromettere tali interessi. Accanto alle pene vere e proprie, sono state elaborate altre misure che, sebbene non ispirate ad intenti di repressione vendicativa, sono sentite dalla collettività e dai soggetti a cui vengono applicate come sgradite limitazioni della personalità, perché in effetti riducono la libertà di scelta dell'individuo nelle varie espressioni della sua attività (17). Ma in ogni caso la loro applicazione richiede che ricorrano gli estremi di specifiche situazioni di fatto tassativamente ipotizzate dalla legge come forme di comportamento o atteggiamenti socialmente preoccupanti: invero, esse sono state storicamente modellate sull'immagine delle misure penali e subordinate perciò al principio «nullum crimen sine lege».

---

(14) Cfr. G. GURVITCH, *op. cit.*; R. TREVES, *La sociologia del diritto*, ed. Comunità; TREVES, *Nuovi sviluppi della sociologia del diritto*, ed. Comunità.

(15) Cfr. E. DURKHEIM, *op. cit.*, a nota 10.

(16) Cfr. G. STEFANI e G. LEVASSEUR, *Droit Pénal et Général et Criminologie*, Paris, Dalloz, n. 49 e seg.

(17) Tali sono, nel nostro ordinamento, le misure di sicurezza (art. 199 e seg. Cod. pen.), le misure di prevenzione (Legge 27 dicembre 1956, n. 1423) ed altresì le misure rieducative (art. 25 e seg. della Legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificata dalla Legge 25 luglio 1955, n. 888).

Gli studiosi di criminologia, nel nostro paese, debbono tener conto delle norme che nell'ordinamento vigente definiscono un fatto come reato per poter considerare l'autore di esso come «delinquente» e delle norme che contemplano una certa situazione personale per poter considerare il soggetto come «socialmente pericoloso» (18), così come negli altri paesi devono attenersi alle nozioni fornite dalla legislazione ivi in vigore per selezionare i comportamenti criminali ed antisociali da quelli che sono ritenuti leciti o indifferenti alla stregua del diritto e per qualificare corrispondentemente gli autori di essi. Tuttavia, quando il criminologo si dispone a indagare sulla personalità dei soggetti, non deve tener conto delle sole infrazioni penalmente rilevanti, ma rivolgere l'attenzione ad ogni altra anomalia di condotta, rivelata dalla violazione di norme giuridiche e non giuridiche accettate dalla collettività come utili all'ordine sociale; ma il punto di partenza rimane pur sempre quella forma di condotta deviante che si è manifestata o minaccia di manifestarsi in fatti penalmente illeciti.

### 3. - *Criminologia e dottrina del diritto penale*

Se la criminologia deve tener conto del diritto come istituzione, non è lecita l'illazione che essa debbe intendersi coordinata o subordinata ad esso come disciplina scientifica. Gli studi giuridici hanno obiettivi e metodi propri, che non possono essere confusi con quelli di altre discipline. Inoltre, le scienze giuridiche si articolano in vari rami, che hanno ormai vita autonoma, sia nella loro dialettica interna sia nei collegamenti con le discipline extragiuridiche. In ispecie il diritto penale ha assunto da tempo una peculiare fisionomia, soprattutto per la particolare problematica sui concetti di base, che è assai distante da quella dei vari settori del diritto pubblico e del diritto privato, ed ha sentito più delle altre discipline giuridiche l'esigenza di attingere molteplici elementi di conoscenza e di ragguaglio alle altre scienze «umane» ed a quelle naturali. Il raffronto si pone specificamente tra criminologia e diritto penale, che hanno in comune i «fatti» assoggettati ai rispettivi studi, cioè i comportamenti antisociali e gli atteggiamenti (19) socialmente preoccupanti. È evidente che si tratta di due campi d'indagine nettamente distinti, in quanto gl'interessi scientifici del criminologo sono assai diversi da quelli del penalista; invero, il

---

(18) La pericolosità sociale è definita dagli artt. 202 e 203 Cod. pen. e può dare occasione a specifiche qualificazioni giuridiche, come quelle di delinquente abituale, professionale o per tendenza.

(19) Il concetto di atteggiamento, in senso sociologico, è bene illustrato dall'AB. BAGNANO (*op. cit.*) in termini di disposizione a ripetere certi comportamenti; esso è utilizzabile anche in criminologia, a fini di «predizione», o meglio di probabilità.

primo è animato dall'intento di ricercare e analizzare i fattori eziologici della delinquenza e delle altre forme di comportamento deviante, nonché a cogliere le dinamiche delle azioni in cui esse si manifestano, con finalità di diagnosi, prognosi e terapia ispirata a generiche vedute di recupero umano e di profilassi sociale, mentre il secondo, polarizzando l'attenzione sulle norme di diritto penale, tende ad approfondire la volontà della legge con criteri analoghi a quelli seguiti nelle altre discipline giuridiche e ad inquadrare nella previsione normativa le fattispecie che presentano aspetti giuridicamente rilevanti, con finalità di ripristino dell'ordine violato e di applicazione delle misure consentite in maniera aderente alle vedute legislative.

Siamo fra i più convinti assertori della necessità di rafforzare i vincoli di collaborazione fra le due discipline. I maggiori penalisti attuali affermano la «complementarità» della criminologia rispetto al diritto penale (20), auspicando un'intesa più generalizzata e più intima fra i cultori di tali discipline per realizzare ulteriori progressi nella chiarificazione di alcuni fra i più gravi problemi penalistici (come l'imputabilità, la colpevolezza, la pericolosità) e dare un senso più umano e una funzione sociale più adeguata agli ideali della nostra civiltà alle pene ed alle misure congeneri (21). Ma ciò non autorizza a prevedere né a progettare né fusioni o incorporazioni, né «unioni reali» o «personali» (secondo una terminologia di diritto pubblico internazionale), ma soltanto delle alleanze che, lasciando a ciascuna delle due discipline la propria indipendenza, permetta all'una e all'altra di trarre notevoli benefici dallo scambio di esperienze e di principi. Già sono stati ottenuti sicuri successi nell'esame casistico di episodi tratti dall'autorità giudiziaria con il contributo di esperti in discipline criminologiche, ed ancor più ne sono stati conseguiti nel trattamento penitenziario di autori di reati e nel trattamento rieducativo di minori socialmente disadattati, grazie alla cooperazione fra giuristi e criminologi; ma altri si conta di realizzarne sul piano generale, in virtù di comuni programmi di lavoro per lo studio di specifici argomenti (22). La criminologia, essendo interessata a prendere in esame i fatti ed i loro autori in una prospettiva naturalistica, è in grado di valutare gli atteggiamenti individuali al di là dei parametri segnati dai singoli ordinamenti giuridici e di metterli in relazione anche con le istituzioni culturali non cristallizzate nel diritto o con quelle consacrate invece nelle legislazioni di altri paesi; questa visuale più ampia consente di cogliere nella condotta illecita alcuni aspetti che non sono stati ancora messi a fuoco in modo esauriente dalla dottrina

(20) Cfr. R. FROSALI, *Sistema penale italiano*, ed. UTET, vol. I, n. 26.

(21) Cfr. M. ANCEL, *La nuova difesa sociale*, trad. italiana, ed. Giuffrè.

(22) Ricordiamo, ad esempio, gli studi sul «sentencing», sviluppati nel Colloquio delle quattro Associazioni (menzionate alla nota 6), tenuto a Bellagio nell'aprile 1968 a cura del Centro Naz. di Prevenzione e Difesa Sociale.



penalistica, pur nella sua lunga tradizione, come i problemi del vizio parziale di mente, dell'influenza delle psicopatie sull'imputabilità, dell'immaturità dei minori, dei rapporti fra motivazioni e dolo, dell'abitudine, della tendenza a delinquere. D'altra parte, i progressi della criminologia non possono non avere una rilevante influenza sulla elaborazione dei programmi di politica criminale (23), i quali inevitabilmente debbono prender forma in nuove norme di legge, ed i loro riflessi sugli ordinamenti giuridici penali si ripercuoteranno senz'altro sulla disciplina che li studia, cioè sul diritto penale. Inversamente, i progressi di tale disciplina, nell'analisi giuridica dei comportamenti criminosi e antisociali e nel perfezionamento delle misure di prevenzione nei confronti degli autori, non potranno non avere risonanza negli studi criminologici.

#### 4. - *Penologia e sua integrazione nella criminologia*

Un settore di studi molto interessante è quello che, in parecchi paesi stranieri, viene indicato con il nome di «penologia». Esso investe i vari aspetti della pena e delle misure analoghe, con riferimento sia alle loro funzioni di prevenzione generale, attraverso le contropunte che possono creare nell'animo dei consociati avverso gli stimoli criminosi, sia ai criteri che debbono presiedere alla loro applicazione in sede giudiziaria, sia ai principi direttivi e ai metodi di trattamento da adottare nell'esecuzione, o negli istituti penitenziari o in ambiente libero. In Italia, lo studio della materia è stato portato principalmente sull'esecuzione penitenziaria ed è stato orientato in senso giuridico, prendendo il nome di «diritto penitenziario» (24), mentre negli altri paesi ha assunto maggiori dimensioni ed ambizioni e si è concentrato preventivamente sugli aspetti teorici e pratici del trattamento, inteso sia come trattamento preventivo della criminalità in generale, sia come trattamento terapeutico individuale degli autori di reati. Nella letteratura americana la penologia è molto spesso incorporata nelle opere criminologiche (25); tale impostazione ci sembra la più aderente alle esigenze scientifiche e a quelle pragmatiche della prevenzione della criminalità. Infatti, questo settore d'indagine, se non può trascurare

---

(23) L'argomento è stato trattato sia nel IV Congresso delle N.U. di Kyoto sia nel VI Congresso Internazionale di Criminologia di Madrid (cfr. note 1 e 3).

(24) F. SIRACUSA, *Istituzioni di diritto penitenziario*, Milano, Hoepli; G. NOVELLI, *Diritto penitenziario*, in *Nuovo Digesto Italiano*; NOVELLI, *L'autonomia del diritto penitenziario*, in *Riv. di Dir. Penitenziario*, 1933; M. D'ANIELLO, *Appunti di diritto penitenziario*, Napoli, La Toga.

(25) Cfr. D. TAFT e R. ENGLAND, *Criminology*, New York, Macmillan; E. SUTHERLAND, *Principles of Criminology*, Chicago, Lippincott; R. KORN e L. MAC CORKLE, *Criminology and Penology*, New York, Holt.

i tratti essenziali della disciplina legislativa delle misure penali e di prevenzione in genere, le quali sono tutte creazioni dei poteri organizzati e regolate dal diritto, è orientato in senso nettamente criminologico, essendo rivolto a ricercare i fondamenti razionali delle suddette misure, a identificare le funzioni a cui esse devono adempiere nella disciplina dei rapporti sociali, ad approfondire gli obiettivi a cui debbono essere indirizzate nel trattamento degli individui ai quali sono applicate, a stabilire i criteri a cui deve essere informata la loro esecuzione per realizzare le finalità di recupero sociale, a fissare i limiti a cui l'applicazione e l'esecuzione di esse devono adeguarsi per non compromettere i diritti insopprimibili della personalità dei soggetti. Si tratta, in sostanza, di studi aventi per oggetto l'atteggiamento dell'individuo verso le istituzioni penali e l'atteggiamento degli organi preposti all'applicazione delle misure verso coloro che ad esse sono assoggettati: mentre questo secondo aspetto si canalizza principalmente in schemi giuridici e tecnici, il primo richiede un particolare approfondimento delle reazioni psichiche della generalità dei consociati verso il sistema penale e verso le altre forme di controllo sociale (26) ed una specifica puntualizzazione delle reazioni degli individui di condotta deviante verso le istituzioni penali sia prima della commissione di fatti illeciti sia dopo l'applicazione delle relative sanzioni. Pertanto, gli studi penologici non possono esser fine a se stessi, ma debbono essere proiettati verso più ampi orizzonti scientifici, i quali non possono essere se non quelli che abbracciano tutta l'area relativa all'eziologia e al trattamento della criminalità e dell'antisocialità. Gli interessi di studio del penologo si compenetrano in massima parte con quelli del criminologo, anche se richiedono qualche maggiore infiltrazione nella tematica generale del diritto penale, specialmente per quel che riguarda le basi razionali delle misure penali e la salvaguardia dei diritti soggettivi dei condannati e degli individui comunque sottoposti a misure coercitive (27). La penologia si presenta in certo modo come un terreno d'incontro tra il diritto penale e la criminologia, ma ciò non vale, secondo il nostro modesto avviso, né a farne una «terza scienza», autonoma e distinta dalle altre due, né ad operare come un catalizzatore per una possibile combinazione fra esse. Se si può parlare, in maniera certamente non impegnativa, di una «costellazione criminologica», non è il caso di prospettarsi per ora, come un concreto traguardo scientifico, l'unificazione tra il diritto penale e la criminologia (28).

---

(26) Cfr. A. COHEN, *op. cit.* alla nota 12.

(27) Ricordiamo principalmente le *Regole minime per il trattamento dei detenuti*, approvate nel Congresso di Difesa Sociale tenuto nel 1955 a Ginevra.

(28) Cfr. VASSALLI, *Criminologia e giustizia penale*, in *Quaderni di Criminologia clinica*, 1959, pag. 1.

## 5. - *Criminologia e scienze sociologiche*

Un discorso interessante è certamente quello relativo ai rapporti tra la criminologia e la sociologia. È ormai indiscusso che, in ogni indagine criminologica, nell'analisi dei fattori eziologici di vario genere che incidono sul fenomeno criminale, si debba tener conto, insieme ai tratti biopsichici che contrassegnano la personalità, dei fattori socio-culturali che operano nell'ambiente nel quale germogliano i comportamenti devianti (29). D'altra parte, anche la conoscenza psicologica della personalità ha bisogno di una proiezione nel campo dei rapporti sociali, sia per la rilevanza che tali rapporti non possono non avere avuta nella storia individuale remota, sia per il peso che essi hanno esercitato negli episodi più recenti dell'esistenza del soggetto, i quali hanno avuto il loro sbocco nelle ultime manifestazioni sintomatiche di delinquenza o di antisocialità. Ma ciò non si risolve in un'invasione del campo riservato alla sociologia, anzi non esorbita dagli schemi della criminologia clinica.

C'è però un altro profilo, che esige riflessione e chiarimento. La criminalità dev'essere considerata indubbiamente anche come un «fatto sociale», non solo perché anche il singolo episodio di delinquenza finisce con il ripercuotersi nel gioco delle «forze sociali», sia pure con minuscoli effetti simili a quelli di un sassolino che, gettato nell'acqua, muove un'onda lievissima, ma anche perché la delinquenza e le altre espressioni di comportamento deviante si incanalano in correnti che fanno sentire la loro presenza nel flusso sociale. Siffatte «intenzioni» vanno studiate da un punto di vista tipicamente sociologico, in quanto si tratta di valutare la dinamica di tali forze sociali e il loro inserimento nell'equilibrio collettivo. Ma la sociologia, intesa all'analisi conoscitiva dei fenomeni sociali e delle leggi del divenire delle collettività, ha una impostazione essenzialmente «avalutativa» ed anzi «demistificatrice» (30) ed è del tutto aliena da vedute di trattamento e da programmi di prevenzione criminale. Pertanto, la criminologia, dati gli interessi che animano i suoi cultori, non può entrare a far parte di una «costellazione sociologica», pur dovendo tenere costanti e penetranti contatti con la metodologia e le acquisizioni ideali della sociologia generale.

Non concordiamo perciò con l'opinione del Guadagno (31), secondo la quale dalla criminologia dovrebbe staccarsi tutto ciò che attiene agli aspetti sociologici della criminalità, per costituire un corpo di studi autonomo (sociologia criminale), lasciando alla prima lo studio clinico dei casi.

---

(29) Cfr. S. e E. GLUECK, *Fisico e delinquenza*, trad. italiana, Firenze, ed. Universitaria Barbera.

(30) Cfr. FERRAROTTI, *Trattato di sociologia*, ed. UTET, pag. 534 e seg.

(31) G. GUADAGNO, *Sociologia della criminalità*, Napoli, ed. Liguori.

Un ultimo accenno dedichiamo ai rapporti fra la criminologia e la sociologia del diritto. Pensiamo che essi non debbano essere molto intensi: infatti, il criminologo, come abbiamo già sottolineato nel paragrafo 2, non può discostarsi molto dalle norme positive nel valutare i comportamenti antisociali e non può sottoporre le stesse norme a giudizi di sorta, mentre la sociologia del diritto è intesa a studiare con spirito critico le origini e l'evoluzione delle istituzioni giuridiche nel quadro delle forze sociali (32).

## 6. - Conclusioni

Questa serie di confronti può essere utile a definire meglio gli obiettivi della criminologia, almeno in relazione allo stato attuale delle cose, in quanto non è da escludere che in un avvenire più o meno vicino il progredire delle scienze naturali ed umane consenta di orientare le investigazioni più in direzione di alcune delle suddette discipline che di altre, oppure verso campi d'indagine che non sono ancora abbastanza sviluppati. Aderendo in linea di massima all'impostazione del Sutherland (33), riteniamo che la criminologia debba investire congiuntamente i seguenti settori, che possono essere adibiti distintamente con metodologie diverse ma non possono, a nostro avviso, dare da soli delle risposte definitive agl'interessi di studio dei criminologi: a) l'indagine sociologica sulla criminalità; b) l'indagine eziologica del comportamento criminale; c) l'indagine penologica sull'efficacia delle misure. Il primo corrisponde in linea di massima alla sociologia criminale, il secondo alla criminologia clinica, il terzo alla penologia. Pensiamo che l'interdipendenza fra i detti settori sia tale, da non permettere la creazione di barriere dogmatiche, se non a costo di restringere l'orizzonte delle conoscenze e di limitare inopportunamente il coordinamento strategico delle ricerche, oltre che di ridurre le aspettative della collettività e degli operatori sociali per il perfezionamento delle tecniche di trattamento e per il miglioramento dell'intero sistema delle misure di prevenzione dell'antisocialità. La criminologia è irraggiata da una pluralità d'interessi, conoscitivi e pratici, che si fondano insieme nella ricerca di una teoria comune della fenomenologia criminale e antisociale e delle possibilità di trattamento. Ciò giustifica i frequenti accostamenti che, nel nostro campo, vangono fatti al «modus operandi» delle scienze mediche le quali, partendo dalla considerazione che i fatti patologici dell'organismo sono mali da combattere incondizionatamente, ne ricercano le cause e studiano i mezzi per impedirne la

---

(32) Cfr. Opere citate a nota 14).

(33) Cfr. Opera citata a nota 25).

diffusione e curarne le manifestazioni. La criminologia ha un campo d'indagine vasto e complesso, ma un orientamento ideale e pratico ben preciso: studiare eziologicamente i comportamenti e gli atteggiamenti «devianti», considerati come elementi nocivi all'umana convivenza, ed elaborare i corrispondenti rimedi con chiare vedute etiche e con la ferma consapevolezza di operare per il bene dell'umanità.